

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 6 marzo 2019

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di capogruppo)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

premessi che

- il Piano d'Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021 (di seguito Piano), ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per costruire il primo Gruppo Bancario in Europa;
- tra gli strumenti del Piano finalizzati alla riduzione dei costi è tra l'altro prevista una semplificazione societaria, nel cui ambito si inquadra la fusione per incorporazione di Banca Prossima S.p.A. (BP) in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) che avrà efficacia giuridica indicativamente il 27 maggio 2019;
- come per le precedenti operazioni della specie, l'incorporazione produrrà il contenimento dei costi, una *governance* più efficiente, il conseguimento di importanti sinergie e risparmi, derivanti anche dall'adozione di un nuovo modello di business accentrato;
- l'operazione societaria avverrà con attenzione alle risorse interessate, alla loro professionalità, alla clientela e al territorio, con il supporto di una adeguata campagna di comunicazione e piena continuità del servizio;
- ISP, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 1° marzo 2019 - che qui si dà per integralmente trascritta - ha pertanto provveduto, anche per conto della Società incorporanda, a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. per effetto dell'incorporazione in ISP a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'incorporazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro del personale dipendente da BP proseguirà senza soluzione di continuità con ISP;
3. fatto salvo quanto descritto nel successivo articolo 4, detto Personale sarà destinatario delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso ISP, e più in particolare:
 - in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. Per il Personale destinatario di forme di Previdenza complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso ISP - ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione riconosciuta al Personale incorporato è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011 e 12 ottobre 2017 (così come integrato anche dall'accordo 21 dicembre 2017);
 - sono fatte salve le peculiarità rinvenienti da contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito dei differenti percorsi di armonizzazione;
 - sono applicate le condizioni agevolate tempo per tempo vigenti, comuni a tutto il Gruppo;
 - sono riconosciute le ferie, le ore accumulate nella banca delle ore, le ex festività e i permessi ex art. 100 CCNL 31 marzo 2015, subentrando ISP in tutte le posizioni di debito/credito maturate fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
 - è garantita continuità nel rapporto di lavoro part time, già in essere alla data dell'incorporazione, alle stesse condizioni pattuite;
4. così come precisato nel capitolo 10 del Protocollo del 15 novembre 2017, in tutte le operazioni cui risulti applicabile l'art. 47 della L. 428/1990, al Personale incorporando appartenente al "perimetro ex Banche Venete" già in servizio alla data del 25 giugno 2017 si applicano, per "effetto di sostituzione" della normativa di secondo livello, tutte le disposizioni contenute nel medesimo Protocollo;
5. l'accennata fusione rientra nel processo di semplificazione del modello operativo derivante dall'ottimizzazione della strategia distributiva, le conseguenti sinergie saranno riassorbite nell'ambito del Gruppo, e la collocazione delle persone avverrà tenendo conto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, secondo le previsioni del Piano e con applicazione della mobilità territoriale e professionale tempo per tempo vigente;
6. le Parti condividono che l'approfondimento relativo ai ruoli e figure professionali oggi illustrati nell'ambito della procedura di fusione di BP in ISP sarà realizzato nel corso della negoziazione già prevista dal Verbale di accordo 18 dicembre 2018.

*** **

Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti la fusione per incorporazione di BP in ISP.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA - SINFUB